



Sommario

CIRCOLARE PERIODICA	2
LA SOSPENSIONE DEI MODELLI F24 DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE	2
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC E DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO	3
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (ROTTAMAZIONE-TER)	3
STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 € AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE 2000 - 2010	3
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE.....	3
RIASSUNTO PRINCIPALI SANATORIE	4
OBBLIGO NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE PER SRL	4
VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: NOVITA'	5
START-UP INNOVATIVE – REQUISITI ALTERNATIVI	6



CIRCOLARE PERIODICA

LA SOSPENSIONE DEI MODELLI F24 DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con decorrenza 29.10.2018 l'Agenzia delle Entrate potrà disporre la sospensione dell'esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni considerate a "rischio". Se a seguito delle verifiche da parte dell'Agenzia il credito risulterà correttamente utilizzato la delega di pagamento verrà considerata correttamente eseguita a decorrere dalla data indicata nel file telematico, al contrario se risulterà che il credito non è stato correttamente utilizzato l'Agenzia comunicherà al contribuente lo scarto del modello F24 attraverso una specifica ricevuta contenente le motivazioni.

Per selezionare le c.d. posizioni considerate a rischio l'Agenzia delle Entrate, così come indicato nel provvedimento 28.08.18, utilizzerà i seguenti criteri riferiti:

- Alla tipologia del debito pagato;
- Alla tipologia del credito compensato;
- Alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- Ai dati presenti nell'anagrafe tributaria o resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel modello F24;
- Ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel modello F24;
- Al pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n.78/2010 (preclusione alla autocompensazione in presenza di debiti per ruoli definitivi).

E' evidente, così come sottolineato dall'interrogazione parlamentare 27.9.2018, che la genericità dei criteri potrà provocare il blocco di molte operazioni di compensazione. L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interrogazione evidenziando che saranno controllate solo le operazioni che presenteranno indizi e anomalie meritevoli di approfondimenti e comunque con evidenti profili di rischio.

Infine l'Agenzia ha chiarito che i criteri verranno con il tempo perfezionati al fine di evitare il controllo di posizioni legittime.

Nel caso in cui un contribuente fosse comunque oggetto di controllo da parte dell'Agenzia, anche se in relazione ad una operazione legittima, potrà secondo il provvedimento 28.08.18 inviare all'Agenzia delle Entrate informazioni utili al fine di sbloccare la compensazione. Tali informazioni potranno essere inviate anche durante il periodo di sospensione del modello F24 (massimo 30 giorni) al fine di ottenere la finalizzazione del pagamento in tempi più brevi rispetto al tempo massimo di sospensione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE

Alla luce delle prime disposizioni attuative, proponiamo la seguente circolare informativa contenente una sintetica trattazione dei principali istituti previsti nel provvedimento, segnalando che sono numerosi gli emendamenti in fase di discussione di cui daremo ulteriormente conto quando diverranno definitivi, in fase di conversione in Legge.

Ad oggi si segnala in particolare che il Governo ha manifestato l'intenzione di cancellare la parte del provvedimento relativo alla dichiarazione integrativa, che sarà sostituita con una sanatoria dei soli omessi versamenti.



DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC E DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

Artt. 1 e 2 D.L. 23/10/2018 n. 119

Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24/10/2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva. È possibile definire anche gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/2018 e gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro la medesima data.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (ROTTAMAZIONE-TER)

Artt. 3, 4 e 5 D.L. 23/10/2018 n. 119

Il D.L. 119/2018 ha previsto che i debiti, diversi dalle risorse proprie dell'Unione Europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31/07/2019 o nel numero massimo di 18 rate consecutive (nel 2019 si pagheranno due rate per il 10% dell'importo totale), le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 € AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE 2000 - 2010

I debiti di importo residuo, alla data del 24/10/2018, fino a 1.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta definizione agevolata ai sensi delle nuove disposizioni, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31/12/2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Con riferimento a tali debiti:

- ◊ Le somme versate anteriormente alla data del 24/10/2018 restano definitivamente acquisite;
- ◊ Le somme versate dalla data del 24/10/2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Art. 6 D.L. 23/10/2018, n. 119

Il D.L. 119/2018 ha previsto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possano essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il beneficio della definizione consiste nello stralcio di soli sanzioni e interessi se la causa pende in primo grado senza che ci sia stata la sentenza, se pende in sede di rinvio o se il contribuente è risultato soccombente; nello stralcio anche del 50% delle imposte se il contribuente ha vinto in primo grado; nello stralcio anche dell'80% delle imposte se il contribuente ha vinto in secondo grado.

RIASSUNTO PRINCIPALI SANATORIE

	QUANTO SI PAGA	COME	QUANDO
Sanatoria PVC	Importi accertati senza sanzioni e interessi	Unica soluzione o venti rate trimestrali	Prima rata o versamento unico 31 maggio 2019
Rottamazione ter e IVA all'importazione	Importi iscritti a ruolo 2000 - 2017 senza interessi e sanzioni	18 rate	Domanda di adesione 30 aprile 2019 Prime 2 rate 10% del dovuto 31 luglio 2019 30 novembre 2019 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno
Straccia cartelle	Nessun pagamento, ruoli 2000 - 2010 fino a 1.000 €		Annullamento 31 dicembre 2018
Errori formali	200 € per ogni periodo di imposta	Due rate	31 maggio 2019 2 marzo 2020
Chiusura liti pendenti	Importo in % sul valore della controversia	Pendente in primo grado: 90% Contribuente ha vinto in primo grado: 40% Contribuente ha vinto in secondo grado: 15% Contribuente ha vinto in primo e secondo grado: 5%	

OBLIGO NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE PER SRL

Il Consiglio dei ministri riunitosi in data 8 Novembre 2018 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155, introduce il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza". Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

- Consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
- Salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità previste dallo schema di decreto legislativo, non ancora in vigore in forma definitiva, si segnala l'intenzione, introdotta dall'art. 378, di sostituire il comma 3 dell'art. 2477 c.c. estendendo i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore a quello della società a responsabilità limitata che ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie:

- 2 milioni di euro di totale dell'attivo patrimoniale;
- 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'obbligo di designazione dell'organo di controllo o del revisore cesserà quando, per due esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei suddetti limiti.

È altresì intenzione estendere l'applicabilità dell'art. 2409 c.c., avente ad oggetto la denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione commesse dagli amministratori, anche se la Srl è priva dell'organo di controllo.

In tale nuovo contesto normativo l'organo di controllo dovrà:



- Verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
- Segnalare allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

Con riferimento all'obbligo di segnalazione, qualora i sindaci o i revisori riscontrino l'esistenza di fondati indizi della crisi, devono comunicarlo immediatamente allo stesso organo amministrativo, tramite un'apposita segnalazione che deve:

- Essere motivata ed effettuata in forma scritta, mediante posta elettronica certificata, o comunque con strumenti idonei ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione;
- Fissare entro un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni da individuare per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Gli organi di controllo, in caso di eventuali negligenze dell'organo amministrativo (omessa o inadeguata risposta ovvero di mancata adozione – nei successivi 60 giorni – delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi) sono tenuti ad attivare la procedura di allerta "esterna" mediante sollecita ed idonea segnalazione al competente organo di composizione della crisi d'impresa, costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Relativamente ai termini previsti per l'entrata in vigore di tali cambiamenti si fa presente che:

- i cambiamenti sull'estensione dell'obbligatorietà di nomina dell'organo di controllo introdotto dall'art. 378 dello schema di D.Lgs. sono applicabili dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento;
- i cambiamenti riferiti agli obblighi di segnalazione dell'esistenza di fondati indizi di crisi d'impresa sono applicabili decorsi diciotto mesi dalla data della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: NOVITA'

Il MISE, integrando le FAQ disponibili sul proprio sito, è intervenuto nuovamente, fornendo i seguenti chiarimenti:

- Nel caso in cui l'impresa abbia indicato nel bonifico la causale "Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014", l'assenza in fattura della dicitura "Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014", così come richiesta dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Direttoriale 24 ottobre 2017, non comporta l'inammissibilità del titolo di spesa.

- Qualora l'impresa non abbia a disposizione l'estratto del conto corrente utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto di digitalizzazione, la stessa potrà produrre, in alternativa, altra documentazione, esclusivamente rilasciata dalla banca e attestante l'avvenuta esecuzione delle operazioni. A titolo esemplificativo, il MISE fa riferimento a questi documenti:

- * attestazione di avvenuto pagamento;
- * lista movimenti timbrata e firmata dalla banca;
- * ordini di bonifico bancario accompagnati dalle relative distinte di pagamento della banca.

La suddetta documentazione dovrà consentire al Ministero di accertare la piena coerenza e corrispondenza delle dichiarazioni rilasciate dall'impresa nella richiesta di erogazione e delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori.

- Per "variazione significativa" si intende una consistente riduzione della spesa complessivamente prevista nell'istanza di agevolazione o dalla realizzazione di progetti a fronte dei quali si registra la mancata realizzazione di uno o più ambiti di intervento indicati dall'impresa nel modulo di domanda.



START-UP INNOVATIVE – REQUISITI ALTERNATIVI

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad un quesito posto in tema di requisiti abilitanti alla qualifica di start-up innovativa, ha chiarito che il requisito relativo al possesso di privativa industriale può essere speso unicamente una volta o da un titolare o da un licenziatario o da "n" sublicenziatari.